



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1 DI BOLOGNA
Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
Via De Carolis, 23 40133 Bologna Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303
boic808009@istruzione.it; boic808009@pec.istruzione.it
C.F. 91153320378 C.M. boic808009
www.ic1bo.edu.it

Alle famiglie degli alunni
al personale docente
al personale ATA
al personale educativo
al personale mensa
dell'IC 1 di Bologna

Bologna, 13 settembre 2021

Oggetto: controllo validità della certificazione verde COVID-19 c.d. “Green Pass” per l’accesso nei Plessi dell’Istituto Comprensivo da parte di PERSONALE ESTERNO ed INTERNO all’Istituzione Scolastica

Visto il Decreto Legge n° 122 del 10/09/2021 in vigore dal 11/09/2021 che modifica il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e che sancisce all' Art. 9-ter.1:

Comma 2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Comma 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Comma 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID19 sono effettuate con le modalità indicate dal

BOIC808009 - REGISTRO DEI COMUNICATI - 0000010 - 13/09/2021 - UNICO - I
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

Comma 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

SI DISPONE QUANTO SEGUE

È fatto OBBLIGO di possedere ed esibire la Certificazione verde Covid-19 (c.d. "Green Pass") per chiunque acceda negli edifici dei Plessi dell'Istituto Scolastico, a qualsiasi titolo operante, tra cui:

- utenti per servizi di segreteria muniti di appuntamento;
- genitore/accompagnatore dei bambini della scuola dell'Infanzia;
- genitori che prelevano o accompagnano i figli durante l'orario scolastico, incluso l'orario del servizio mensa;
- addetti al servizio di refezione scolastica;
- educatori;
- operai manutentori;
- personale impiegato nella assistenza tecnica ed informatica;
- tecnici operanti a vario titolo;
- tecnici operanti per conto dell'Ente Locale;
- personale comunque classificabile come PERSONALE ESTERNO all'Istituzione Scolastica.

Il personale sopra elencato dovrà esibire la Certificazione verde al personale scolastico (delegato dal Dirigente Scolastico) in servizio all'ingresso dei vari plessi, il quale procederà alla verifica tramite l'app. VericaC19 scansionando il QR CODE che potrà essere presentato sia in formato cartaceo, sia in formato digitale. **Non sarà consentito l'accesso ai locali scolastici al personale esterno che NON ESIBISCE la Certificazione oppure la cui certificazione è NON VALIDA.**

L'OBBLIGO di possesso ed esibizione della Certificazione verde Covid-19 non si applica al Personale esterno che è esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tale personale è tenuto alla presentazione della relativa certificazione al personale in servizio delegato all'ingresso dei plessi.

Si ribadisce come da normativa vigente che la Certificazione verde COVID-19 è rilasciata: dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose);

La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).

Il personale interno (docenti e ATA) non è più obbligato a esibire il green pass all'ingresso perchè è stata attivata la piattaforma "Verifica Green Pass" del SIDI, ma è opportuno averlo con sé per mostrarlo in caso di ulteriori verifiche.

I responsabili dei vari Plessi vigileranno sulla corretta applicazione della presente disposizione e signaleranno allo scrivente qualsiasi criticità dovessero riscontrare.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Margherita Gobbi

La firma autografa è omessa
ai sensi dell'art 3, c.2, D.Lgs.39/1993